



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

I chiarimenti in materia di rivalutazione e riallineamento
Il trattamento Iva delle operazioni complesse
L'elusività di un insieme di operazioni fiscalmente neutrali

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

L'inapplicabilità della Direttiva Interest-Royalties in caso di incasso giuridico

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La distinzione tra spese di sponsorizzazione e spese pubblicitarie
L'applicazione delle Convenzioni bilaterali e l'alternatività con la Direttiva madre-figlia
La determinazione del valore dell'avviamento in caso di cessione d'azienda

GIURISPRUDENZA DI MERITO

La valutazione di conformità dei prezzi di trasferimento applicati da un distributore a rischio limitato

I chiarimenti in materia di rivalutazione e riallineamento

Agenzia delle entrate – Circolare del 1° marzo 2022, n.6/E

L’Agenzia delle entrate, dopo la consultazione pubblica indetta il 23 novembre 2021, ha pubblicato il testo definitivo della circolare sulla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori civili e fiscali di cui all’art.110 del dl 14 agosto 2020, n.104. La suddetta circolare chiarisce, tra le altre cose, che l’allungamento a 50 anni del periodo di ammortamento riguarda anche i marchi oggetto di riallineamento, potendo inoltre la revoca parziale degli effetti fiscali essere esercitata anche solo in riferimento ad alcuni dei beni immateriali oggetto di rivalutazione o di riallineamento. Si precisa, inoltre, che il saldo attivo di rivalutazione deve ritenersi riserva tassabile solo in caso di distribuzione e, infine, che la base imponibile per il calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento della riserva in sospensione di imposta è rappresentata dal saldo attivo di rivalutazione iscritto in bilancio, al netto, quindi, dell’imposta sostitutiva del 3%.

[torna su](#)

Il trattamento Iva delle operazioni complesse

Agenzia delle entrate – Consulenza giuridica del 23 febbraio 2022, n.4

L’Agenzia delle entrate, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ricordando preliminarmente che, in caso di operazioni complesse che prevedono contestualmente cessione di beni e prestazione di servizi, la valutazione deve essere effettuata *case by case*, essendo necessario individuarne gli elementi predominanti desumibili dalle clausole contrattuali, ha chiarito che il servizio periodico di manutenzione di un elicottero teso a mantenerne costante l’aeronavigabilità fornito da una *service station* stabilita in Italia a fronte di un corrispettivo parametrato alle ore effettive di volo, configura ai fini Iva un’operazione “unica”, nell’ambito della quale risulta preponderante il *facere* e non il *dare*. Pertanto, l’operazione sarà soggetta alle regole di territorialità di cui all’art.7-ter del Decreto Iva in materia di servizi cd. generici.

[torna su](#)

L’elusività di un insieme di operazioni fiscalmente neutrali

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 18 febbraio 2022, n.86

L’Agenzia delle entrate, in materia di elusione fiscale, ha chiarito che un insieme di operazioni concatenate fiscalmente neutrali può rientrare nel perimetro dell’abuso del diritto *ex art.10-bis* della legge 27 luglio 2000, n.212 ove il medesimo risultato possa essere conseguito per il tramite di una semplice permuta, tassabile ai sensi dell’art.86, comma 2 del Tuir; in questi casi, afferma l’Amministrazione finanziaria, le operazioni sono poste in essere al solo fine di conseguire un vantaggio fiscale indebito, senza che ricorrano apprezzabili ragioni di natura extrafiscale.

[torna su](#)

L'inapplicabilità della Direttiva *Interest-Royalties* in caso di incasso giuridico

Corte di Giustizia – Sentenza del 24 febbraio 2022, causa C-257/20

La Corte di Giustizia ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della Direttiva 2003/49/CE (cd. Direttiva *Interest-Royalties*), affermando che la ritenuta applicata sull'incasso "giuridico" di interessi fittizi relativi a un prestito senza reali interessi non può beneficiare della richiamata Direttiva, in quanto in assenza di un'effettiva percezione di interessi il mutuante non può essere considerato «beneficiario effettivo». Inoltre, osserva la Corte, tali somme non possono essere considerate pagamenti di interessi ai sensi dell'art.1, par.1, e dell'art.2, lett.a) della Direttiva *Interest-Royalties*, proprio poiché non ha avuto luogo alcun pagamento.

[torna su](#)

La distinzione tra spese di sponsorizzazione e spese pubblicitarie

Corte di Cassazione – Ordinanza del 25 febbraio 2022, n.6386

La Corte di Cassazione, in materia di reddito di impresa, ha chiarito che le spese di sponsorizzazione non vanno confuse con le spese di pubblicità e/o propaganda, le quali, per essere deducibili dal reddito di impresa, devono essere dirette alla realizzazione di iniziative volte alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta dall'azienda e, pertanto, potenzialmente idonee ad accrescere i ricavi della stessa. Al contrario, le spese di sponsorizzazione non necessitano di una correlazione diretta con l'aspettativa di incremento di ricavi, essendo dirette, piuttosto, a diffondere l'immagine e il prestigio dell'impresa, rientrando quindi tra le spese di rappresentanza.

[torna su](#)

L'applicazione delle Convenzioni bilaterali e l'alternatività con la Direttiva madre-figlia

Corte di Cassazione – Ordinanza del 24 febbraio 2022, n.6248

La Corte di Cassazione, in tema di dividendi distribuiti ad una società "madre" estera, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione della Direttiva 90/435/CEE (cd. Direttiva madre-figlia) e all'eventuale cumulabilità con i benefici previsti dalle Convenzioni bilaterali. In particolare, la Suprema Corte, pur riconoscendo che l'esclusione di un principio di alternatività assoluta tra la norma sovranazionale euro-unitaria e quella di natura convenzionale non consente di cumularne i benefici, ha chiarito che il regime di esenzione previsto dalla Direttiva madre-figlia può essere "scambiato" anche in un secondo momento con il regime convenzionale, giacché nessuna norma prevede che tale condotta esprima una scelta irrevocabile. Inoltre, conclude la Suprema Corte, una certificazione dell'Autorità fiscale può dare prova della sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione, potendo dimostrare che la società madre, effettiva beneficiaria dei dividendi distribuiti dalla società figlia, sia assoggettata ad una delle imposte indicate nell'art.2, lett.c) della richiamata Direttiva.

[torna su](#)

La determinazione del valore dell'avviamento in caso di cessione d'azienda

Corte di Cassazione – Ordinanza del 14 febbraio 2022, n.4732

La Corte di Cassazione, in materia di cessione di azienda, ha chiarito che il valore dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro può essere determinato applicando il criterio forfetario previsto dal dpr 31 luglio 1996, n.460, relativo all'accertamento con adesione, seppure tale decreto sia stato abrogato ad opera del dlgs 19 giugno 1997, n.218, atteso che lo stesso non ha previsto un metodo alternativo di determinazione di tale valore, rimanendo immutata la possibilità per il contribuente di dimostrare un valore inferiore rispetto a quello accertato. Inoltre, aggiunge la Suprema Corte, l'esistenza di un valore d'avviamento non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che l'impresa abbia subito delle perdite negli esercizi precedenti.

[torna su](#)

La valutazione di conformità dei prezzi di trasferimento applicati da un distributore a rischio limitato

Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sentenza del 15 febbraio 2022, n.505/8/2022

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, in materia di *transfer pricing*, ha chiarito che è erronea la valutazione sulla conformità dei prezzi di trasferimento ove il campione selezionato dall'Ufficio non sia adeguato al contribuente accertato, essendo parametrato all'attività svolta da un *agent*, piuttosto che all'attività svolta da un *limited risk distributor*. A maggior ragione, afferma la Commissione, la valutazione è inidonea se i *comparables* individuati dall'Ufficio non svolgono né l'attività di agente né quella di distributore a rischio limitato.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

:

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Gianpaolo Mazzuferi

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it